

Nota informativa sull'attività di comunicazione istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni, ex articolo 9 legge 28/2000 e s.m.i., relativa alle campagne per le consultazioni Europee, Regionali e Amministrative indette nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024.

Destinatari:

Gruppi consiliari presso il Consiglio regionale del Piemonte

Con la pubblicazione del primo decreto di indizione di uno dei comizi elettorali in oggetto entrerà in vigore il regime della *par condicio*¹.

Con la presente si intendono fornire alcune indicazioni utili ai fini dell'applicazione della normativa in materia di comunicazione istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni ex art. 9 della legge 28/2000 e s.m.i. alla comunicazione effettuata dai Gruppi consiliari costituiti in seno all'Assemblea regionale.

L'articolo 9, comma 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" (comunemente nota come legge sulla *par condicio*) dispone che "*dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni*".

L'applicazione del divieto declinato dal predetto art. 9 postula che la condotta censurata sia realizzata da una Pubblica Amministrazione (requisito soggettivo) e che integri gli estremi della comunicazione istituzionale (requisito oggettivo).

Con riferimento alla natura giuridica dei Gruppi consiliari, se riconducibili o meno alla nozione di Pubblica Amministrazione, la giurisprudenza costituzionale e la dottrina non hanno raggiunto posizione univoche. In particolare, emerge dalla giurisprudenza costituzionale l'orientamento secondo cui i gruppi consiliari sono organi dei Consigli caratterizzati da una peculiare autonomia e rappresentano la proiezione, all'interno del Consiglio, dei partiti che hanno presentato liste di candidati. Organi comunque "atipici" e non in senso proprio. Una sorta di entità strumentale utile ai lavori e all'organizzazione dei lavori consiliari (v. Corte Cost. sent. 187/1990).

L'art. 21 dello Statuto della Regione Piemonte definisce, fra gli "Organi del Consiglio regionale" anche i Gruppi consiliari che, come tali, sono dotati di mezzi, risorse, personale e strutture assegnati dalla Pubblica Amministrazione.

Ciò detto, si ritiene pertanto che il singolo Gruppo consiliare, tenuto conto della peculiarità della propria natura giuridica tale da ricondurlo comunque ad un organo della Pubblica Amministrazione, possa svolgere attività di comunicazione in periodo di *par condicio* purché la suddetta attività (ad esempio, comunicati stampa) avvenga nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 9 della già citata legge, con particolare riferimento alla indispensabilità e alla indifferibilità della comunicazione, nonché alla impersonalità.

In particolare, con riferimento a quest'ultimo requisito, la comunicazione potrà avvenire in forma impersonale, senza pertanto riportare il nome dei singoli Consiglieri e comunque senza

¹ Quando si verifica una sovrapposizione cronologica di consultazioni elettorali, la *par condicio* del divieto decorre a far data dalla convocazione dei comizi della consultazione elettorale che per prima si configura in ordine temporale e fino al termine.

l'utilizzo del logo del Consiglio regionale. Si ritiene che in tale ambito e nel rispetto dei principi sopra enunciati, possano essere utilizzati i mezzi messi a disposizione dalla PA, quali ad esempio il sito e l'indirizzo di posta elettronica concessi dal Consiglio regionale.

Per quanto riguarda l'attività dei singoli Consiglieri, secondo un orientamento costante dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, si reputa che quest'ultimi possano compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni, purché tale attività risulti riconducibile esclusivamente al singolo esponente politico e non al ruolo istituzionale dallo stesso ricoperto.

In tal senso si ritiene pertanto che non potrà essere utilizzato il logo del Consiglio regionale, la e-mail del Consiglio regionale per la trasmissione del comunicato, né il sito istituzionale per la veicolazione del messaggio.

Per quanto riguarda l'utilizzo della Newsletter personale da parte del singolo Consigliere e del profilo Facebook, si rileva che sempre secondo un orientamento costante dell'Autorità, le pubblicazioni effettuate su una pagina Facebook non istituzionale e, pertanto, esclusivamente riconducibili al soggetto politico e non al ruolo istituzionale dallo stesso rivestito, non rientrano nella disciplina di cui all'art. 9, della legge 28/2000 e s.m.i., in virtù del principio della libera condivisione su internet dei prodotti editoriali.

Per converso si ritiene che, nel caso in cui la pagina Facebook sia direttamente riferita al Gruppo consiliare o all'Ente, rivestendo pertanto un profilo di natura istituzionale, la comunicazione dovrà avvenire nel rispetto dei principi normativi sopra enunciati in materia di comunicazione istituzionale in periodo elettorale.

Infine, per quanto riguarda la partecipazione ad eventi, qualora l'iniziativa oggetto di interesse non sia riconducibile alla Pubblica Amministrazione, un Consigliere regionale può apparire in una locandina fra gli interventi, purché l'indicazione del soggetto interessato sia effettuata in forma "impersonale" e, pertanto, senza l'indicazione del ruolo istituzionale rivestito.